



	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 1 di 14


*Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01*

<b>Rev.</b>	<b>Causale</b>	<b>Redatto</b>	<b>Approvato</b>	<b>Autorizzato</b>
00 (15/05/2015)	Emissione	Giulia Montaguti	Giulia Montaguti	Ivan Montaguti
01 (06/09/2019)	Aggiornamento a seguito di esame documentale da parte di Accredia Nota DC2019PPA144 del 02/09/2019	Rossella Maresca	Rossano Astolfi	Andrea Montaguti
				

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 2 di 14

## Sommario

r01.00	Documenti , legislazioni e normative di riferimento .....	3
	L'elenco delle normative è riportato nel Documento D01_ter Rev.01 Normativa di riferimento .....	3
r01.01	Oggetto.....	3
r01.02	Campo di applicazione.....	3
r01.03	Informazioni fornite al Richiedente .....	4
r01.04	Domanda del Richiedente e Affidamento dell'incarico a SIDEL per i servizi di verifica .....	4
r01.05	Riesame della Domanda del Richiedente finalizzata alla certificazione e alle verifiche .....	5
r01.06	Pianificazione dell'attività di valutazione della conformità relativa alla certificazione e alle verifiche .....	5
r01.07	Processo di Valutazione della conformità.....	5
r01.07.1	Valutazione della conformità finalizzata alle verifiche.....	5
r01.07.1.2	Classificazione delle Verifiche.....	5
r01.07.1.3	Effettuazione delle attività di Verifica periodica .....	7
r01.07.1.4	Esame Documentale .....	7
r01.07.1.5	Esame a Vista .....	7
r01.07.1.6	Prove e Misure.....	7
r01.07.1.7	Verbale di Ispezione.....	8
r01.07.2	Effettuazione delle attività di Verifica Straordinaria .....	9
r01.07.3	Requisiti di Conformità relativi alle verifiche.....	10
r01.08	Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità.....	10
r01.08.1	Accettazione condizioni .....	10
r01.08.2	Accesso al sito e alla documentazione .....	10
r01.08.3	Sicurezza .....	11
r01.09	Obblighi di SIDEL.....	11
r01.11	Reclami, Ricorsi, Contenziosi.....	12
r01.11.1	Reclami.....	12
r01.11.2	Ricorsi .....	12
r01.12	Tariffe.....	13
r01.13	Riservatezza .....	13
r01.14	Uso dei marchi .....	13
r01.15	Modifiche al presente Regolamento .....	14

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 3 di 14

#### **r01.00 Documenti , legislazioni e normative di riferimento**

L'elenco delle normative è riportato nel Documento D01\_ter Rev.01 Normativa di riferimento

#### **r01.01 Oggetto**

Il presente documento disciplina i rapporti tra SIDEL, in qualità di Organismo di Ispezione, in qualità di soggetto richiedente a SIDEL, il servizio di verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio.

Esso definisce i diritti e i doveri a cui sono assoggettati SIDEL e Clienti nell'ambito del processi di valutazione finalizzata alla verifica degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio.

I Clienti che decidono di richiedere a SIDEL il servizio di valutazione finalizzata alla verifica degli impianti elettrici, con la sottoscrizione del contratto tra Cliente e SIDEL, accettano di rispettare le condizioni contenute nel presente documento.

#### **r01.02 Campo di applicazione**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da SIDEL Spa per il servizio di verifica impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01.

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole di assicurazione qualità per le verifiche periodiche e straordinarie di:

Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;


Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 100V

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Si precisa che **SIDEL** non svolge attività di progettazione, produzione, installazione e manutenzione di impianti che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di verifica e non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicare l'imparzialità.

Inoltre i mezzi con la quale SIDEL si finanzia provengono dall'attività stessa svolta da SIDEL

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 4 di 14

Il presente regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono il servizio di verifica, l'accesso a tali servizio non dipende dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dalla sua appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

### **r01.03 Informazioni fornite al Richiedente**

SIDEL, al fine di consentire a richiedenti e clienti del servizio di valutazione finalizzato alle verifiche, di cui al § r01.02 del presente regolamento, di essere informati in merito a:

- a) Procedure relative alle fasi di verifica;
- b) Importi che devono essere pagati a fronte del servizio fornito da SIDEL
- c) Procedure per trattare reclami e ricorsi

Rende disponibile sul sito internet [www.SIDELitalia.it](http://www.SIDELitalia.it) a richiesta, la seguente documentazione di valenza contrattuale:

- ✓ Regolamento del servizio di verifica, ai sensi del DPR 462/01 e s.m.e.i, finalizzato alle verifiche R01\_ter;
- ✓ Tariffario relativo al servizio di verifica, ai sensi del DPR 462/01 e s.m.e.i, finalizzato alle verifiche \_l01\_ter.


SIDEL rende i propri servizi accessibili a tutti i richiedenti le cui attività ricadono nel campo di applicazione delle proprie attività, senza condizionamenti né preclusioni.

### **r01.04 Domanda del Richiedente e Affidamento dell'incarico a SIDEL per i servizi di verifica**

Il Richiedente interessato ad usufruire del servizio di SIDEL per l'effettuazione di attività di verifica provvede ad inoltrare a SIDEL la "Domanda d'incarico per il servizio di effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie", adeguatamente compilata, firmata dal Datore di Lavoro o legale rappresentante o proprietario dello stabilimento in cui è installato l'impianto; in essa vengono riportati i seguenti principali elementi:

- Nome, indirizzo e dati amministrativi del Richiedente
- Dati identificativi dell'impianto e la data in cui è stata effettuata l'ultima verifica o di messa in esercizio;
- Attività comprese nel servizio
- Costi e pagamenti
- Durata della convenzione e recesso.

I contratti sono standardizzati, essi possono essere modificati secondo specifiche esigenze (esempio partecipazione a gare di enti pubblici) purché il contratto finale contenga comunque le informazioni previste dal contratto standard.

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 5 di 14

#### **r01.05 Riesame della Domanda del Richiedente finalizzata alla certificazione e alle verifiche**

SIDEL esamina la domanda del Richiedente e, in caso di accettazione della stessa, attiva la pianificazione dell'attività di valutazione della conformità

In caso di respinta della richiesta, SIDEL né da comunicazione scritta al Richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa specificando gli elementi che ostacolano l'accettazione dell'incarico.

#### **r01.06 Pianificazione dell'attività di valutazione della conformità relativa alla certificazione e alle verifiche**

Ad esito positivo dell'esame della domanda del Richiedente SIDEL provvede a pianificare l'attività di valutazione della conformità, in particolare assegnando l'incarico al verificatore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore incaricato, sulla base della scadenza relativa all'incarico affidatogli, eventualmente accompagnato dal manutentore, provvede ad effettuare la verifica.

#### **r01.07 Processo di Valutazione della conformità**

##### **r01.07.1 Valutazione della conformità finalizzata alle verifiche**


##### **r01.07.1.2 Classificazione delle Verifiche**

Le Verifiche effettuate da SIDEL si distinguono in:

##### **Verifiche Periodiche**

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

- a) **2 anni** (verifica biennale) per:
- Gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
  - Gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
    - ✓ Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
  - Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice <i>R 01_ter</i>	<i>Revisione 01</i>
			<i>Pagina 6 di 14</i>

✓ Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.


- Edifici con strutture portanti in legno.
- Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).
- Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

b) **5 anni** (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

### **Verifiche Straordinarie**

Le verifiche Straordinarie vengono effettuate per verificare se sono state ripristinate le condizioni di conformità nei seguenti casi:

- a. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo.
- b. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio.
- c. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive
- d. A seguito di periodi prolungati di inattività

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 7 di 14

Contestualmente a ciascuna verifica straordinaria viene effettuata anche una verifica periodica; in conseguenza di ciò, la cadenza delle verifiche periodiche viene aggiornata a partire dalla contestuale verifica straordinaria/periodica.

#### **r01.07.1.3 Effettuazione delle attività di Verifica periodica**

Sulla base della scadenza per l'effettuazione della verifica riportata nell'incarico affidatogli, l'ispettore designato concorda con il Richiedente la data specifica per l'effettuazione della verifica.

L'ispettore incaricato ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di SIDEL specificate nell'incarico affidatogli. Qualora emergano circostanze che impediscano o limitino lo svolgimento dell'incarico, l'ispettore ha l'obbligo di darne comunicazione tempestiva al RT per le opportune decisioni del caso.

#### **r01.07.1.4 Esame Documentale**

I controlli hanno inizio con l'esame della documentazione tecnica, relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento. La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo d'impianto e viene descritta nei paragrafi seguenti.

Le eventuali carenze documentali vanno indicate nel verbale di verifica come da documento MAP "Principi organizzativi degli O. A. ai sensi del DPR 462/01 al fine del miglioramento dell'azione di vigilanza" prot. 826303 del 18/04/2003.


#### **r01.07.1.5 Esame a Vista**

Questo esame ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le Norme di legge e tecniche. Esso viene eseguito con le modalità indicate nelle relative norme CEI e tenendo presenti le raccomandazioni delle relative guide CEI.

L'esame a vista è preliminare alle prove strumentali.

#### **r01.07.1.6 Prove e Misure**

Le prove e le misure devono essere eseguite con le modalità indicate nelle relative Norme e Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione di punti, scelti a discrezione del verificatore. Il campione scelto deve essere significativo e deve tener conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato.

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 8 di 14

L'esame a vista, le prove strumentali e le misure, possono essere condotte, qualora l'ispettore lo richieda, con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal committente.

#### **r01.07.1.7 Verbale di Ispezione**

Conclusa la verifica, l'ispettore redige il verbale di verifica (Vv), che contiene:

- Identificazione dell'impianto oggetto della verifica
- Indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria)
- Data della verifica
- Nominativo del verificatore che effettua la verifica per conto di SIDEL
- Indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti
- Anno d'installazione dell'impianto
- Presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge vigente.
- Presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell'impianto
- Presenza o meno della denuncia degli impianti oggetto di verifica
- Esito della verifica e descrizione delle NC riscontrate in caso di esito negativo
- Firma dell'ispettore che ha eseguito la verifica
- Firma del Riesaminatore del Verbale di ispezione


#### **r01.07.1.7 Riesame del Verbale di ispezione**

Il riesame del Verbale di ispezione viene eseguito dal Responsabile Tecnico e Sostituto Responsabile Tecnico, interscambiandosi qualora uno dei due sia direttamente coinvolto nell'ispezione.

Il riesame viene eseguito entro 5 giorni dalla verifica, in caso di esito positivo, si procede all'invio del verbale insieme alla fattura, in caso di esito negativo, il Responsabile Tecnico provvede ad inviare entro un 1 giorno dalla data di riesame il Verbale di ispezione tramite Posta Certificata, all'ASL/ARPA di competenza che provvederà a dare indicazioni a SIDEL su come procedere. Il Richiedente, eliminate le Non conformità rilevate potrà richiedere una verifica straordinaria.

In caso di verifica straordinaria effettuata in seguito ad un verbale negativo copia del verbale di verifica dovrà essere trasmesso alla ASL/ARPA territorialmente competenti.



	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice <i>R 01_ter</i>	<i>Revisione 01</i>
			<i>Pagina 9 di 14</i>

## **r01.07.2 Effettuazione delle attività di Verifica Straordinaria**


### ***i. A seguito di verbale di verifica periodica con parere non favorevole***

- A1. In questi casi, a seguito della rimozione delle cause che hanno determinato l'esito non favorevole della verifica, il Cliente rivolge richiesta a SIDEL di verifica straordinaria.
- A2. SIDEL, su incarico del Cliente, provvede a contattare il Manutentore e ad effettuare la verifica straordinaria.
- A3. Al termine della verifica l'ispettore designato redige il "Verbale di verifica", nel quale riporta i rilievi effettuati.
- A4. Con la sottoscrizione del verbale di verifica da parte del verificatore termina l'attività di verifica.
- A5. Il verbale di verifica viene riesaminato da RT o SRT; qualora il richiedente non riceva comunicazione entro 5 giorni dalla data di verifica, lo stesso si ritiene approvato.

### ***ii. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio***

- B1. In questi casi, il proprietario o il suo legale rappresentante, danno immediata notizia al Comune per relativa competenza.
- B2. Dopo la rimozione delle cause che hanno causato l'incidente, il Cliente rivolge richiesta a SIDEL di verifica straordinaria.

Seguono le fasi da A2 ÷ A5 del p.to a) del presente paragrafo.

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 10 di 14

**iii. c. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive**

C1. Il proprietario o il legale rappresentante, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del DPR 462/01 e norme tecniche CEI, invia comunicazione all'Autorità competente per territorio e a SIDEL, competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, richiedendo a quest'ultimo l'effettuazione di una verifica straordinaria.

Seguono le fasi da A2 ÷ A5 del p.to a) del presente paragrafo.

**r01.07.3 Requisiti di Conformità relativi alle verifiche**

I requisiti rispetto ai quali sono eseguite le verifiche sono definiti, per un determinato impianto:

- Nelle norme e/o nelle legislazioni cogenti con cui l'impianto è stato collaudato/certificato.
- Nelle norme e/o legislazioni cogenti a cui è stato assoggettato nel tempo l'impianto elettrico, per miglioramento e/o per aggiornamento degli aspetti di sicurezza,
- Nelle norme vigenti di buona tecnica con cui sono state apportate sostituzioni e/o modifiche all'impianto.

**r01.08 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità**


**r01.08.1 Accettazione condizioni**

Il cliente richiedente, il servizio di verifica, accetta le condizioni definite nel presente Regolamento e nella Domanda mod.T13\_ter "Domanda per il servizio di effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli art. 4-6 e 7 del DPR 462 del 22/10/2001"

**r01.08.2 Accesso al sito e alla documentazione**

Il richiedente ha l'obbligo di consentire agli ispettori incaricati da SIDEL, la disponibilità di tutti i documenti necessari per l'espletamento della verifica, e dovrà comunicare a SIDEL qualsiasi variazione eseguita ai documenti e o all'impianto, inoltre deve consentire il libero accesso agli ispettori sul luogo della verifica per consentire agli stessi di eseguire l'attività di verifica pianificata.

Inoltre il richiedente si impegna a consentire l'accesso ad eventuali osservatori designati da SIDEL in caso di addestramento i nuovo personale, e osservatori o Auditor, designati dagli enti di controllo per lo svolgimento dei propri compiti di controllo e vigilanza; la presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale SIDEL.

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 11 di 14

### **r01.08.3 Sicurezza**

Il richiedente, ai sensi del D. lgs 81/08 Testo Unico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, si impegna a fornire agli ispettori incaricati da SIDEL le necessarie informazioni in merito ad eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, e assicura l'adozione delle precauzioni possibili per la protezione e la salute degli ispettori.

### **r01.09 Obblighi di SIDEL**

Nello svolgimento dell'attività di verifica di impianti di messa a terra SIDEL

- Si impegna ad operare ai sensi della Norma Internazionale ISO/IEC 17020, per cui nel rispetto dell'imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- Si impegna a comunicare tempestivamente al richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento
- Si impegna a garantire la veridicità e la completezza dei documenti prodotti per la verifica.

### **R01.10 Recesso dal servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01**


Il Cliente ha la facoltà di recedere dal servizio per l'effettuazione delle attività di verifica, subordinatamente alla notifica della stessa a SIDEL, a mezzo raccomandata e nelle scadenze stabilite nel contratto.

Qualora non venga rispettata tale clausola, il soggetto Cliente ha l'obbligo di riconoscere a SIDEL l'importo stabilito contrattualmente.

E' fatta salva la facoltà di SIDEL d'interrompere il servizio di verifica in qualunque momento mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo nel caso fosse accertato che da parte del

Cliente non vi sia stato il rispetto di una o più delle condizioni specificate nel contratto stipulato con SIDEL e nei documenti contrattuali.

A decorrere dalla data del recesso, SIDEL interrompe tutte le attività connesse al servizio di effettuazione delle attività di verifica. Contestualmente il Cliente ha l'obbligo di interrompere qualsiasi riferimento correlato al servizio di SIDEL.

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 12 di 14

## **r01.11 Reclami, Ricorsi, Contenziosi**

### **r01.11.1 Reclami**

Ciascuna parte interessata ha il diritto di rivolgere a SIDEL eventuali **Reclami** in relazione al servizio per l'effettuazione delle attività di valutazione della conformità relativa alle verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01.

Il reclamo è la manifestazione di insoddisfazione dell'organizzazione rispetto ad aspetti amministrativi, tecnici, prestazionali delle attività svolte da SIDEL.

È possibile inoltrare un reclamo direttamente dal nostro sito [www.SIDELitalia.it](http://www.SIDELitalia.it) nella sezione documenti relativa al settore di verifica di impianti elettrici di messa a terra, oppure a mezzo mail all'indirizzo [qualita@SIDELitalia.it](mailto:qualita@SIDELitalia.it)

Il reclamo viene preso in carico dal Responsabile qualità di SIDEL, che provvede a registrarlo e a comunicare entro 5 giorni dal suo ricevimento al richiedente di averlo preso in carico.

Il reclamo viene analizzato, e in caso di reclamo relativo ad attività tecniche, il personale che analizza lo stesso non deve aver preso parte al processo oggetto del reclamo, si precisa che la funzione in tal caso deve avere competenze uguali o superiori alla persona direttamente coinvolta nel reclamo

La SIDEL si impegna a dare una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo

Quando possibile, SIDEL, fornisce al reclamante rapporti riguardanti lo stato di avanzamento ed i risultati

### **r01.11.2 Ricorsi**

Ciascuna parte interessata ha facoltà di fare opposizione tramite Ricorso

Il Ricorso deve essere formalizzato e inviato per mezzo raccomandata A/R alla Direzione di SIDEL, entro 10 giorni dalla data in cui è rilevata la circostanza che si intende impugnare.


Il ricorso riguarda opposizioni inerenti il risultato delle attività di ispezione, ed è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione di una decisione adottata da SIDEL nell'ambito dell'attività di ispezione.

Il ricorso presentato deve essere firmato dal Legale Rappresentante che lo presenta, descrivere l'oggetto e in maniera dettagliata le motivazioni ed essere eventualmente accompagnato da documenti a sostegno delle motivazioni descritte.

Il ricorso viene preso in carico dal Responsabile Qualità di SIDEL che provvede a dare comunicazione entro 10 giorni il ricevimento dello stesso al ricorrente

Il responsabile Qualità provvede a contattare il Co.Ri. Costituito da persona giuridica, il quale potrà indicare una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione (esempio un ispettore qualificato di SIDEL che non abbia mai eseguito ispezioni per il ricorrente) e che procederà all'accertamento in merito.

Il Co.Ri, acquisiti tutti i documenti necessari, si riunisce in maniera indipendente, redigendo il verbale Ricorso in cui specifica le decisioni prese in merito al ricorso pervenuto.

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	Codice R 01_ter	Revisione 01
			Pagina 13 di 14

Il Co.Ri. Invia il verbale al Responsabile qualità di SIDEL che provvede ad inviare tramite posta certificata o tramite raccomandata A/R l'esito al ricorrente entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte soccombente.

Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del Ricorrente.

Tutti i **Contenziosi** che dovessero insorgere tra SIDEL e la parte interessata, relativamente alle decisioni deliberate da SIDEL in merito al servizio delle attività di ispezione, vengono sottoposti per competenza alla decisione del Foro Competente di Bologna.

#### **r01.12 Tariffe**

I termini di calcolo delle tariffe, relative al servizio per le attività di verifica degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01, sono riportate sul documento I01\_ter "Tariffario relativo al servizio di verifica ai sensi del DPR 462/01" reso disponibile, a fronte di specifica richiesta, agli interessati.

#### **r01.13 Riservatezza**

SIDEL si impegna a mantenere riservate, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale o prescrizione contraria delle norme di riferimento, tutte le informazioni ottenute o prodotte nel contesto delle attività di valutazione della conformità e quelle riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse (ad esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo).


Fanno eccezione le informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico e quelle che SIDEL, per lo svolgimento delle propria attività deve comunicare e diffondere alle Autorità competenti o per rispondere a reclami; in quest'ultimo caso SIDEL chiede al Cliente, in ambito contrattuale, il proprio consenso ai sensi di legge, alla diffusione e al trattamento dei propri dati, documenti e informazioni.

#### **r01.14 Uso dei marchi**

SIDEL Utilizza il logo Accredia nel pieno rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia", che qui si intende integralmente richiamato.

Per l'utilizzo regolamentare del proprio Logo SIDEL fa riferimento ai criteri stabiliti dalla norma UNI CEI 70009 in base alla quale il marchio è:

- Proprietà di SIDEL Sche esercita una protezione legale per quanto riguarda la sua configurazione, il suo controllo e il suo uso;
- Inconfondibile, codificato e progettato in modo da facilitare il rilevamento della contraffazione o di altre forme di impiego abusivo;
- Non trasferibile da un prodotto ad un altro;

	<i>Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01</i>	<i>Codice</i>  <i>R 01_ter</i>	<i>Revisione</i> <i>01</i>
			<i>Pagina</i> <i>14 di 14</i>

- Direttamente apposto su ciascuna unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto non lo permettono; in tal caso il marchio è applicabile sul più piccolo involucro nel quale l'unità di prodotto è posta in commercio.

E' vietato utilizzare, staccare e riattaccare il logo di SIDEL e quello di Accredia posto sui documenti di verifica, sia su altro materiale (ad esempio internet, strumenti pubblicitari, ecc.). Qualora il richiedente avesse necessità di utilizzare il logo deve chiedere esplicita autorizzazione a SIDEL.

#### **r01.15 Modifiche al presente Regolamento**

In caso di future modifiche al presente regolamento SIDEL renderà disponibile il Regolamento aggiornato sul proprio sito [www.SIDELitalia.it](http://www.SIDELitalia.it) e provvederà a darne comunicazione a tutti i clienti, mediante lettera raccomandata A/R oppure tramite mail.

Il cliente ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, e quindi la disdetta del contratto con SIDEL.

Passato il termine dei 60 giorni la nuova revisione del Regolamento sarà ritenuta accettata per silenzio-assenso